



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 86,00	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€	per spese legali
	€ 86,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 2 sentenze nelle quali il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso. Nell'anno 2017, a fronte di 193443 sanzioni emesse sono stati presentati 178 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,092%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,37% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 14/09/2018

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 588/2018 del 06/08/2018

Soggetto creditore:

Denominazione: Bandini Fabio nato a Lucca il 30/06/1984

Codice fiscale: BNDFBA84H30E715A p.iva

Residenza/sede legale: viale S. Concordio trav IV n. 55 Lucca

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 584/2018 del 06/08/2018

Soggetto creditore:

Denominazione: Del Ry Patrizia nata a Napoli il 07/04/1965

Codice fiscale: DLRPRZ65D47F8390 p.iva

Residenza/sede legale: via F. Bizzarri n. 10 Cascina (PI)

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Inviata alla soc. SEPI per rimborso per notifica tardiva del verbale.

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 588/18 DEL 06/08/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 16/08/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

I 71324
14/8/18



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

BANDINI FABIO
VIALE S.CONCORDIO TRAV. IV 55
LUCCA
LU

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1608/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **588/2018** in data : **06/08/2018**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

BANDINI FABIO

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

inviato e rin
16/8/18

Pisa 06/08/2018



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 588/2018
del 30/7/18
R.G. n. 1608/16
Rep. n. 1
Cron. n. 3851/2018
Sentenza dep. 06/08/18
PUBBL. 12 6/8/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1608/16 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

BANDINI Fabio (C.F. BNDFBA84H30E715A), residente in Lucca, viale S. Concordio Trav. IV n. 55

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA – POLIZIA MUNICIPALE, rappresentato dal Commissario di P.M. dott. P. Migliorini

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.7.18 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: annullamento del verbale e restituzione del C.U. di € 43,00.

opposto: cessazione della materia del contendere; con compensazione delle spese di giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le ragioni di doglianza mosse dal ricorrente hanno trovato conferma nelle osservazioni della resistente.

Invero l'illegittimità della sanzione è stata riconosciuta dalla P.A. resistente, che, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, ha provveduto all'archiviazione del verbale impugnato, che pertanto risulta privo di effetto giuridico.

Rilevato l'annullamento d'ufficio del verbale n. 11601317T/2016/P, con derivata inefficacia della sanzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.

In punto di spese processuali, vista la necessità dell'iniziativa giudiziale derivata dalla mancata comunicazione al ricorrente del provvedimento di ritiro del verbale in autotutela, si dispone la condanna del Comune di Pisa, virtualmente soccombente, al rimborso in favore del ricorrente del C.U. di € 43,00.

P. Q. M.


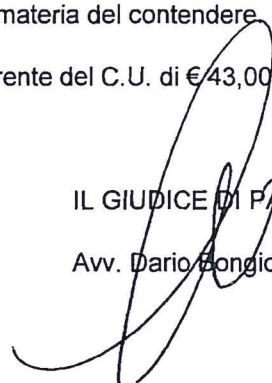
Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, rilevato che il verbale n.11601317T/2016/P è stato archiviato in autotutela amministrativa, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Pisa al rimborso in favore del ricorrente del C.U. di € 43,00.

Così deciso in Pisa il 30.7.18

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno



Dr. ALESSANDRO MAGGI





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 584/18 DEL 06/08/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 16/08/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI



I 77317
14/8/18

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

DEL RY PATRIZIA
VIA BIZZARRI, 10
56023 CASCINA
PI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **760/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **584/2018** in data : **06/08/2018**

Accolto l'opere
Rimb. c.v.

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

DEL RY PATRIZIA

Difeso da:

inviate e firm
16/8/18

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 06/08/2018



Sent. n. 584/18

del 27/07/18

R.G. n. 760/18

Rep. n. 1

Cron. n. 3840/18

Sentenza dep. 06/08/18

PUBBL. 12 6/8/18

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. DARIO BONGIORNO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 760/18 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

DEL RY Patrizia (DLRPRZ65D47F8390), residente in Cascina (PI), via Bizzarri n.10

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, rappresentato dal Comandante della Polizia Municipale, dott. M.Stefanelli

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.7.18 sulle seguenti conclusioni delle parti:

ricorrente: annullamento del verbale impugnato; in ipotesi in via subordinata, applicazione del minimo edittale.

il Comune di Pisa: rigetto del ricorso; con vittoria di spese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Del Ry Patrizia proponeva opposizione avverso il verbale n.13936N/2018/P redatto in data 23.01.18 dalla Polizia Municipale di Pisa per la violazione dell'art. 158/1-5 CdS (sosta sul marciapiede).

Violazione rilevata con l'ausilio dello strumento Street Control; non contestata immediatamente causa irreperibilità del trasgressore e/o impossibilità di procedere all'identificazione del medesimo.

Deduceva la ricorrente l'illegittimità del verbale per insussistenza della violazione, peraltro rilevata in presenza del conducente a bordo del veicolo.

All'udienza di comparizione, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio depositando nota di controdeduzioni con la quale eccepiva l'infondatezza dei motivi di opposizione e concludeva per il rigetto del ricorso.

Letti gli atti di causa, il giudice decideva dando lettura del dispositivo.

Ritiene il giudicante che il verbale debba essere annullato per omessa contestazione immediata della violazione.

L'art. 200/1 CdS dispone, in via generale, che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata. L'art. 201 prevede la contestazione differita qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, precisando, altresì, che nel verbale notificato devono essere riportati i motivi che non hanno consentito di procedere alla contestazione contemporaneamente all'accertamento, rendendola impossibile.

A parte la considerazione che la contestazione immediata imposta dall'art. 200 ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale (Cass sez.II n.8837/05).

Sul verbale notificato viene indicato che la violazione non è stata contestata immediatamente per irreperibilità del trasgressore e/o impossibilità di procedere all'identificazione del medesimo.

Compito del giudicante è quello di verificare la fondatezza dei motivi addotti dagli agenti a sostegno della dilazione della contestazione (vedi Cass. n.8869/01).

Si osserva che la sosta sul marciapiede è stata accertata dalla Polizia Municipale mediante lo strumento (sistema fotografico) Street control, che non offre la prova dell'assenza del conducente del veicolo, e ciò in violazione dell'art. 201 comma 1 bis lett. d) C.d.S.; tale prova non può essere fornita da una fotografia ma solo dalla presenza sul posto dell'agente accertatore.

Ne consegue che l'utilizzo dello strumento street control non giustifica di per sé la contestazione non immediata, essendo necessario, affinché il verbale differito sia lecito, che l'agente dia contezza nell'atto delle ragioni del differimento.

Nel caso di specie, è stato evidenziato nella memoria di costituzione del Comune di Pisa che la pattuglia è stata in grado di controllare che nel momento del proprio passaggio nessuno fosse a bordo del veicolo lato conducente. Ma allora è prassi comune che l'agente, accertata l'irreperibilità del trasgressore, lasci il preavviso di accertamento sul parabrezza del veicolo.

Ciò non è avvenuto, il che sta a significare che non vi è stato un accertamento diretto e personale dell'agente dell'eventuale presenza del conducente a bordo, ma, evidentemente, un controllo approssimativo dall'interno dell'auto di servizio. Il che rende il motivo "irreperibilità del trasgressore" meramente apparente e non concreto.

Del resto la poca chiarezza delle ragioni ostative alla contestazione immediata discende anche dall'ulteriore e alternativa indicazione a verbale "dell'impossibilità di procedere alla identificazione del medesimo"; le ragioni concrete di tale impossibilità non sono state specificate.

Ragione per cui sotto tale profilo il verbale è illegittimo in quanto difetta della indicazione concreta e specifica dei motivi ostativi alla contestazione diretta ed immediata della violazione.

L'accoglimento del primo motivo di opposizione assorbe ogni indagine in merito agli altri motivi del ricorso.

Il ricorso va dunque accolto ed il verbale annullato.

Si dispone la condanna del Comune di Pisa al rimborso in favore della ricorrente del C.U. di 43,00.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. n.13936N/2018/P.

Condanna il Comune di Pisa al rimborso in favore della ricorrente del contributo unificato di € 43,00.

Così deciso in Pisa il 27.07.18

Il Giudice di Pace

Avv. Dario Bongiorno

Depositato in cancelleria il

